

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 30-8495

Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdGPo 2015 Codifica - KTM03-P2-b014) e Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi (DM 22.01.2014). Approvazione delle misure regionali per la riduzione dei prodotti fitosanitari nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

il primo Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo), elaborato in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con il d.lgs. 152/2006, è stato adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po (AdBPo) n. 1 del 24 febbraio 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M. in data 8 febbraio 2013;

in attuazione dell'articolo 13 della citata Direttiva, che prevede aggiornamenti sessennali della pianificazione distrettuale di tutela delle risorse idriche, è stato successivamente predisposto il secondo ciclo di pianificazione, valido per il sessennio 2015-2021, in collaborazione con le Regioni del Distretto padano e con il coordinamento dell'Autorità di Bacino del fiume Po;

il nuovo PdGPo, inerente al riesame ed all'aggiornamento al 2015 per il secondo ciclo di pianificazione (PdGPo 2015), è stato adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7/2015 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in conformità con le richieste della normativa comunitaria;

il PdGPo 2015 è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, per il periodo 2015 – 2021, le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE;

con deliberazione n. 22-2602 del 12 dicembre 2015 la Giunta regionale ha espresso, tra l'altro, parere favorevole sul documento tecnico di sintesi del Programma di Misure della Regione Piemonte;

segundo la strategia delineata dall'Unione Europea, volta ad un'azione interdisciplinare integrata con le altre direttive comunitarie e pianificazioni afferenti al comparto delle acque, la revisione del PdGPo è stata inoltre l'occasione per promuovere una maggiore integrazione, tra l'altro, con la programmazione regionale del comparto agricolo (Programma di Sviluppo Rurale - PSR) e con la direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Attualmente la disciplina si applica soltanto ai prodotti fitosanitari;

il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015, e le sue successive modifiche, in particolare quelle approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2018)1288 del 26.2.2018 e recepite con D.G.R. n. 26-6621 del 16 marzo 2018, contiene misure ed operazioni finalizzate anche al miglioramento dell'ambiente, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Premesso, inoltre, che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oltre a recepire la Direttiva 2000/60/CE (direttiva DQA) e far proprie anche le altre direttive, prevede all'art. 94 la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

il comma 7 del predetto articolo stabilisce, in particolare, che "Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la

protezione del patrimonio idrico [...]”, mentre il comma 8 prevede che “Ai fini della protezione delle acque sotterranee [...] le regioni [...] individuano e disciplinano, all’interno delle zone di protezione, le [...] aree di ricarica della falda [...]”;

la prima individuazione delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000 è riportata nel Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007, Tavola n. 8 e Allegato n. 9;

l’articolo 24 (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) delle Norme di piano del PTA stabilisce al comma 4, in particolare, che “In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) [le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano] [...], sentite le province e le autorità d’ambito”;

il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po) sopraccitato individua, tra l’altro, la misura KTM13-P1-b046 “Definizione a scala di maggior dettaglio delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi ai fini della protezione delle acque destinate al consumo umano”; in attuazione dell’art. 24, comma 4 delle Norme di piano del PTA e della misura KTM13-P1-b046 del PdG Po è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016, con la quale vengono approvati i criteri e la delimitazione a scala 1:250.000 delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi.

Richiamato che:

la direttiva 2009/128/CE è stata recepita dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante disposizioni per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e che si prefigge di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;

in particolare, l’art. 11 della direttiva 2009/128/CE prevede che gli Stati membri assicurino l’adozione di misure appropriate per tutelare l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall’impatto dei prodotti fitosanitari, e che tali misure supportino e siano compatibili con le pertinenti disposizioni della direttiva DQA;

gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità sono definiti dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con D.M. 22 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 6 del citato decreto legislativo;

in particolare le “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette”, adottate con D.M. 10.03.2015 ai sensi del paragrafo A.5.1 del PAN, nel richiamare la richiesta complementarietà tra le due Direttive per il raggiungimento degli obiettivi comuni, individuano una serie di misure e i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell’ambiente acquatico, dell’acqua potabile e della biodiversità.

Dato atto che, dalle risultanze istruttorie sviluppate dal Settore Tutela delle Acque emerge che:

la struttura e i contenuti del Programma di Misure relativo al territorio piemontese di cui all’Elaborato 7 del PdG Po 2015 sono pienamente coerenti con la strategia di pianificazione complessiva concordata a livello di Distretto padano;

in attuazione delle indicazioni della Direttiva 2000/60/CE, le Misure di tutela presenti nel PdG Po 2015 sono in generale riferite ai singoli corpi idrici delle diverse categorie di acque (Corsi d’acqua, Laghi, Acque sotterranee) e sono state individuate privilegiando i corpi idrici che al 2015 non risultano raggiungere lo stato di qualità buono;

tra le criticità ambientali emerse nel territorio regionale si riscontra un inquinamento diffuso di origine agricola. In particolare la situazione dei corpi idrici sotterranei alimentati dalle Aree di ricarica degli acquiferi profondi è risultata particolarmente critica dal punto di vista dell’impatto dei prodotti fitosanitari;

ad integrazione delle misure obbligatorie già adottate in attuazione della disciplina sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di contribuire a ridurre l'impatto evidenziato dal monitoraggio ambientale regionale, nelle suddette Aree di ricarica degli acquiferi profondi sono state previste specifiche linee di intervento relative alla promozione di un'attività di formazione specifica per l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, ad una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo, all'elaborazione di documenti regionali di indirizzo per l'applicazione operativa delle misure nonché alla limitazione d'uso di alcuni prodotti fitosanitari. Per quest'ultimo intervento, in particolare, si è reso necessario prevedere nel PdG Po 2015 l'attuazione di una misura specifica per la riduzione dei prodotti fitosanitari (codifica PdG Po 2015 – KTM03-P2-b014);

una maggiore caratterizzazione della suddetta linea di intervento è stata perseguita rispettando quanto previsto dalle suddette "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette";

per l'attuazione della misura sopra citata (KTM03-P2-b014) è stata ritenuta adeguata, pertanto, la Misura 11 "Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari per il raggiungimento del "Buono" stato chimico delle acque sotterranee", contemplata dalle sopra citate Linee guida del PAN.

Dato atto, inoltre, che:

per l'individuazione di soluzioni e iniziative coordinate per una efficace attuazione regionale della normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con la DGR 55 – 4984 del 28 novembre 2012, in tema di disposizioni attuative del d.lgs. 150/2012, si è ritenuto opportuno, tra l'altro, coinvolgere più Direzioni dell'Amministrazione regionale per contemperare le esigenze di sviluppo del comparto agricolo con le istanze di protezione dell'ambiente e della salute umana, istituendo all'uopo un Gruppo di Lavoro Interistituzionale affidandone il coordinamento alla Direzione Agricoltura;

il Gruppo di Lavoro, i cui componenti sono stati nominati con DD 291 del 14 maggio 2015, si è necessariamente rapportato con numerosi altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'adempimento della relativa normativa in oggetto e ha sviluppato i propri lavori attraverso una organizzazione in sottogruppi di lavoro tematici, tra cui uno coordinato dal Settore Tutela delle Acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio per l'individuazione delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente e per aree specifiche, Manipolazione, stoccaggio e smaltimento, Aree protette (GdL ambiente);

al fine di definire più puntualmente le modalità operative per l'attuazione delle misure nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, è stato informato il sopraccitato GdL ambiente delle risultanze emerse nell'ambito della predisposizione del PdG Po 2015;

l'articolazione degli interventi da attuare nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti dell'uso dei prodotti fitosanitari, è pertanto maturata ponendo la giusta attenzione alle ricadute delle misure previste dal PdG Po 2015 per il raggiungimento degli obiettivi ambientali sulle attività del comparto agricolo, nel rispetto comunque della sostenibilità economica delle misure da adottare;

adottando i criteri metodologici per l'individuazione delle misure descritti dalle Linee Guida PAN, sono state individuate una serie di misure obbligatorie e di raccomandazioni, riportate in un documento tecnico, e che riguardano limitazioni all'uso di una sostanza attiva e raccomandazioni oltre a puntuali indicazioni per l'applicazione di appropriate gestioni agronomiche, in quanto l'attuazione delle misure di limitazione è da prevedere nell'ambito di un approccio integrato che contempli la pianificazione della difesa, l'adozione di tecniche integrate, la prevenzione delle resistenze, la distribuzione delle miscele limitando il rischio di lisciviazione, il corretto uso delle irroratrici, il corretto smaltimento delle rimanenze;

in particolare, le suddette misure obbligatorie e raccomandazioni:

- prevedono prescrizioni per un erbicida (Bentazone), che riguardano limitazioni all'uso dei formulati commerciali contenenti la sostanza attiva bentazone nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi e la raccomandazione di applicare le medesime limitazioni d'uso nei territori interclusi tra le Aree di ricarica degli acquiferi profondi e quelle individuate ai sensi del DM 9/3/2007;
- raccomandano, per la sostanza Terbutilazina e la sostanza S-Metolaclor, altresì riscontrate dal monitoraggio ambientale regionale, ai soggetti competenti di effettuare attività di formazione e informazione agli operatori in ambito agricolo – consulenti rivenditori, utilizzatori autorizzati ai sensi del dl.lgs. 150/2012 - al fine di ridurre il rischio di lisciviazione, ponendo attenzione alle condizioni meteorologiche previste e ai periodi di irrigazione dopo ogni trattamento fitosanitario;
- prevedono che, qualora il monitoraggio ambientale delle risorse idriche evidenziasse un incremento significativo della suddette sostanze, saranno prese ulteriori misure prescrittive al fine di tutelare l'acqua presente nella falda profonda e destinata prioritariamente alla produzione di acqua potabile;
- raccomandano, al fine di ridurre i rischi di contaminazione ambientale, l'applicazione delle buone pratiche agricole per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di cui al regolamento n. 6/R del 1° dicembre 2014, e altresì di evitare la distribuzione in prossimità dei corsi d'acqua adiacenti alle colture adottando idonee misure di mitigazione, quali ad esempio la realizzazione e la gestione di fasce tampone riparie vegetate, erbacee o arbustive/arboree;
- prevedono che, per una piena applicazione delle misure ivi previste, è necessario promuovere, altresì, attività di formazione specifica per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, una più efficace e mirata organizzazione dell'attività di controllo e l'elaborazione di documenti tecnici.

Dato atto, infine, che:

ampia diffusione inerente all'approccio metodologico utilizzato per la delimitazione delle Aree di ricarica degli acquiferi profondi e per l'individuazione delle misure da prevedere relativamente al comparto agricolo sono state fornite nell'ambito degli incontri tecnici di coordinamento organizzati dal Settore Fitosanitario Regionale, nel corso degli incontri della Commissione Riso e dei Comitati tecnici nitrati negli anni 2017 e 2018;

è stata, altresì, verificata la coerenza delle suddette prescrizioni con la disciplina in tema di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari attraverso un confronto con i referenti del Consiglio tecnico scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art 5 del d.lgs. 150/2012, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, del Ministero della Salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che si sono favorevolmente espressi con la nota prot. n 22815 del 4 settembre 2018 (agli atti del Settore con prot. n. 22816 del 4 settembre 2018, classificazione 13,150,40/ZVF/6-2014A), richiamando l'obbligo di conformità alla Linee Guida di cui al DM 10.03.2015;

essendo necessario fornire adeguata informazione agli operatori del settore, occorre che l'Anagrafe Agricola Unica sia aggiornata con l'identificazione delle particelle catastali ricadenti nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, prevedendo che la relativa limitazione all'uso del bentazone trovi applicazione ad avvenuto aggiornamento.

Ritenuto, pertanto, di:

approvare, nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po PdG - Po 2015 (Codifica - KTM03-P2-b014) e del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con D.M. 22 gennaio 2014, quale disposizione attuativa delle misure regionali per la riduzione dei prodotti fitosanitari nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, l'Allegato A denominato "Misure da adottare nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, di cui alla DD 268 del 21.07.2016 ed alla DGR 12-6441 del 02.02.2018", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che l'aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica deve essere effettuato entro la data del 1° novembre 2019;

di stabilire che le limitazioni d'uso di cui al suddetto Allegato A si applicano a partire dal 1° novembre 2019 o comunque, ad avvenuto aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica;
di stabilire che le raccomandazioni di cui al suddetto Allegato A si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di demandare:

- alla competente Direzione Agricoltura l'aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica, nel rispetto delle suddette tempistiche;
- al competente Settore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, sentita la Direzione Agricoltura, di provvedere agli eventuali futuri aggiornamenti di natura esclusivamente tecnico-operativa del suddetto Allegato A, mediante adozione di determinazione dirigenziale.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il d.m. 9 marzo 2007;

visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

visto il d.m. 22 gennaio 2014;

visto il d.m. 10 marzo 2015;

vista la D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007;

vista la dgr 55 – 4984 del 28 novembre 2012;

visto il Regolamento regionale n. 6/R del 1° dicembre 2014;

vista la dd 291 del 14 maggio 2015;

vista la dgr n. 22 – 2602 del 14 dicembre 2015;

visto la deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

vista la dd n. 268 del 21 luglio 2016.

vista la dgr 12-6441 del 2 febbraio 2018;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

- di approvare, in attuazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po (PdG - Po 2015 Codifica - KTM03-P2-b014) e del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con D.M. 22 gennaio 2014, l'Allegato A denominato "Misure da adottare nelle Aree di ricarica degli acquiferi profondi, di cui alla DD 268 del 21.07.2016 ed alla DGR 12-6441 del 02.02.2018", costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che l'aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica deve essere effettuato entro la data del 1° novembre 2019;

- di stabilire che le limitazioni d'uso di cui al suddetto Allegato A si applicano a partire dal 1° novembre 2019 o comunque, ad avvenuto aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica;

- di stabilire che le raccomandazioni di cui al suddetto Allegato A si applicano a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

- di demandare alla competente Direzione Agricoltura l'aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica, nel rispetto delle suddette tempistiche;

- di demandare al competente Settore della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, sentita la Direzione Agricoltura, di provvedere agli eventuali futuri aggiornamenti di natura

esclusivamente tecnico-operativa del suddetto Allegato A, mediante adozione di determinazione dirigenziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

MISURE DA ADOTTARE NELLE AREE DI RICARICA
D.D. n. 268 del 21 luglio 2016 e DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018

Le misure da adottare obbligatoriamente nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, per i formulati commerciali dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze di seguito indicate, devono rientrare in un programma di gestione delle avversità che contempli la pianificazione della difesa, l'adozione di tecniche integrate, la prevenzione delle resistenze, la distribuzione delle miscele limitando il rischio di lisciviazione, il corretto uso delle irroratrici, il corretto smaltimento delle rimanenze.

1. LIMITAZIONE D'USO

1.1. Bentazone

Limitazione d'uso: impiego ad anni alterni dei formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Bentazone.

Sulle colture sarchiate, inoltre, l'impiego è ammesso esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina.

Quando: dal 1° novembre 2019 o comunque, ad avvenuto aggiornamento dell'Anagrafe Agricola Unica.

Dove: sui territori ricadenti nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi, di cui alla D.D. n. 268 del 21 luglio 2016 e DGR n. 12-6441 del 2 febbraio 2018.

2. RACCOMANDAZIONI

2.1 Bentazone

Nelle aree intercluse tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi e quelle individuate ai sensi del DM 9 marzo 2007, si raccomanda l'applicazione delle limitazioni d'uso di cui al precedente punto 1.1..

2.2 Terbutilazina

2.3 S-Metolaclor

Per i formulati commerciali contenenti la sostanza attiva Terbutilazina o la sostanza attiva S-Metolaclor si raccomanda ai soggetti competenti di effettuare attività di formazione e informazione agli operatori in ambito agricolo – consulenti, rivenditori, utilizzatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 150/2012 - al fine di ridurre il rischio di lisciviazione, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle etichette.

Inoltre, al fine di limitare i fenomeni di lisciviazione, si invita a porre attenzione alle condizioni meteorologiche previste e ai periodi di irrigazione dopo ogni trattamento fitosanitario.

Qualora il monitoraggio ambientale delle risorse idriche evidenziasse un incremento significativo della suddette sostanze, saranno prese ulteriori misure prescrittive.

2.4 Formulati commerciali con frasi di precauzione SpE1 e SpE2

Per i formulati commerciali che riportano in etichetta le frasi di precauzione SpE1 e SpE2 devono essere rispettate scrupolosamente tutte le prescrizioni già contenute in etichetta.

Qualora il monitoraggio ambientale delle risorse idriche evidenziasse un incremento significativo della suddette sostanze, saranno prese ulteriori misure prescrittive.

2.5 Raccomandazioni generali

Al fine di ridurre i rischi di contaminazione ambientale, è raccomandata l'applicazione del regolamento n. 6/R del 1° dicembre 2014 in tema di buone pratiche agricole per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.